DISPOSIZIONI A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE

Art. 5

A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermita' tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di super invalidita', e' concesso un assegno di cura, non riversibile, nella misura di annue lire 96.000, se si tratta di infermita' ascrivibile alla voce n. 8 della seconda categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla terza alla quinta e di annue lire 40.000 se si tratta di infermita' ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. Dal 1 maggio 1965 l'assegno di cura di cui al comma precedente e' elevato a lire 96.000 annue anche per le infermita' ascrivibili alla terza, quarta e quinta categoria, mentre viene elevato a lire 48.000 annue per le infermita' della sesta, settima ed ottava categoria.

Versione in vigore dal 12 giugno 1965, non più in vigore dal 11 aprile 1971 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie
Estremi	Legge 4 maggio 1951, n. 306
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-a-favore-dei-titolari-di-pensioni-privilegiate-ordinarie/art-5/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it